

Whistleblowing: come cambiano i modelli 231

23 Novembre 2017

Lorenzo Pispero

Con l'approvazione della proposta di legge A.C. n. 3365-B (*"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*), **il whistleblowing** (letteralmente, "soffiare nel fischietto"), istituto di origine anglosassone nato per tutelare *in primis* i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione, **troverà applicazione anche nel settore privato.**

Il secondo comma della legge ha previsto, infatti, la modifica dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attraverso l'inserimento di tre nuovi commi. In virtù di tale riforma, **rilevanti sono le novità introdotte nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti.**

In primo luogo, **i modelli di organizzazione 231 dovranno ora prevedere uno o più canali che consentano ad apicali** (soggetti che *"rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale"*, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso) e sottoposti (soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza degli apicali) di presentare, **a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite"** rilevanti ai sensi della normativa 231, *"fondate su elementi di fatto precisi e concordanti"*, o *"di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente"* di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Proprio al fine di garantire effettività a questo strumento, centrali, nella normativa, sono **le tutele nei confronti dei soggetti denuncianti.** La legge affronta questo tema, da una parte, richiedendo **la previsione, da parte dei modelli di organizzazione, di uno o più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;** dall'altra, prevedendo **il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione,** ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

I modelli di organizzazione dovranno anche prevedere **sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di **sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale** e, in ogni caso, si stabilisce **la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria** adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro **l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante** (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) **sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.**

Il testo della legge è consultabile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati:

[Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato](#)

TAG: 231/2001, responsabilità amministrativa, Whistleblowing, penale, Procedura penale

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
